



**ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PISTOIA**

GLI INCONTRI DEL GIOVEDÌ

Dialoghi sul Codice della Crisi

Organismo di studio "Area Giudiziale" - Sezione Procedure concorsuali dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pistoia

Corso di aggiornamento professionale per il mantenimento dell'iscrizione dell'elenco di cui all'art. 356 CCII

Primo seminario - giovedì 25 settembre 2025 - dalle ore 15.00 alle ore 18.00

La composizione negoziata della crisi d'impresa

Relatori:

Dott. Marjus Meta - Dottore Commercialista - ODCEC di Pistoia

Dott.ssa Letizia Cioni - Dottore Commercialista - ODCEC di Pistoia

Dott.ssa Carlotta Corsini - Dottore Commercialista - ODCEC di Pistoia

Rag. Massimiliano Bocchini - Ragioniere Commercialista - ODCEC di Pistoia

Dott.ssa Carlotta Corsini – Studio Michelotti, Bonechi e associati

ACBMember



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PISTOIA

Organismo di studio Area giudiziale
Sezione procedure concorsuali

RUOLO DEL TRIBUNALE E FOCUS SUI RAPPORTI CON LE BANCHE.

Le autorizzazioni del Tribunale.

Coerentemente con la natura stragiudiziale della CNC, le autorizzazioni del Tribunale operano in un ambito eccezionale nei casi espressamente previsti:

1. dagli artt. 18, 19 CCII in caso di misure protettive e/o misure cautelari;
2. dall'art. 22 CCII in caso di :
 - a. riconoscimento della prededuzione di nuovi finanziamenti;
 - b. riconoscimento della prededuzione di nuovi finanziamenti soci;
 - c. riconoscimento della prededuzione di nuovi finanziamenti in caso di gruppo di imprese;
 - d. trasferimento in qualunque forma dell'azienda o di uno o più suoi rami senza gli effetti di cui all'art. 2560, co. 2, c.c.
3. dall'art. 23 co. 2bis CCII in caso di accordo transattivo con le agenzia fiscali e l'Agenzia delle entrate-riscossione.

La richiesta di misure protettive e/o cautelari.

→ Con l'istanza di nomina dell'esperto o con successiva istanza presentata con le modalità di cui all'articolo 17, co. 1, CCII, l'imprenditore può richiedere l'applicazione di misure protettive del patrimonio.

Unitamente all'istanza, l'imprenditore inserisce una dichiarazione sull'esistenza di misure esecutive e cautelari disposte nei suoi confronti e una dichiarazione sulla pendenza, nei suoi confronti, di ricorsi per l'apertura della liquidazione giudiziale o per l'accertamento dello stato di insolvenza;

→ L'istanza di applicazione delle misure protettive è pubblicata nel registro delle imprese unitamente all'accettazione dell'esperto.



Esse godono di un meccanismo di **semi-automaticità** e si producono subito per effetto del deposito, presso il R.I., dell'istanza.

Segue: La richiesta di misure protettive e/o cautelari.

L'art. 18 CCII prevede che dal giorno della pubblicazione dell'istanza nel R.I.:

- co. 3:
- i creditori interessati non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore;
 - i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell'imprenditore o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa;
 - rimangono sospese le prescrizioni;
 - non si verificano le decadenze;
 - non sono inibiti i pagamenti.
- co. 4
- la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata, salvo che il tribunale disponga la revoca delle misure protettive;
 - restano fermi i provvedimenti già concessi ai sensi dell'articolo 54, co 1, CCII.
- co. 5
- i creditori, ivi compresi le banche e gli intermediari finanziari, i loro mandatari e i cessionari dei loro crediti, nei cui confronti operano le misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore oppure revocare in tutto o in parte le linee di credito già concesse per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza;
 - i creditori possono sospendere l'adempimento dei contratti pendenti dalla pubblicazione dell'istanza fino alla conferma delle misure richieste. Restano ferme in ogni caso la sospensione e la revoca delle linee di credito disposte per effetto dell'applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale.

Segue: La richiesta di misure protettive e/o cautelari.

→ Entro il giorno successivo alla pubblicazione dell'istanza e dell'accettazione dell'esperto nel R.I., l'imprenditore con ricorso presentato al tribunale competente, chiede la conferma delle misure protettive e, ove occorre, l'adozione dei provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative.

→ Entro 20 giorni dalla pubblicazione dell'istanza di applicazione delle misure protettive, l'imprenditore chiede la pubblicazione nel R.I. del numero di ruolo generale del procedimento instaurato .

L'omesso o il ritardato deposito del ricorso è causa di inefficacia delle misure previste e decorso inutilmente il termine di 20 giorni, l'iscrizione dell'istanza è cancellata dal R.I.

Segue: La richiesta di misure protettive e/o cautelari.

→ Il Tribunale, entro 10 giorni dal deposito del ricorso, fissa con decreto l'udienza.

Se nel termine il giudice non provvede alla fissazione dell'udienza gli effetti protettivi prodotti cessano. Ciò sta a significare che l'effetto protettivo, pur producendosi immediatamente in forza di una mera espressione di volontà dell'imprenditore (esternata attraverso la pubblicità camerale), ha natura provvisoria, perché destinato a venir meno in mancanza di un intervento dell'autorità giurisdizionale.

→ Entro il giorno successivo al deposito in cancelleria **il decreto è trasmesso per estratto**, a cura del cancelliere, al R.I. ai fini della sua iscrizione.

→ Il ricorso, unitamente al decreto, è notificato dal ricorrente, anche all'esperto.

Il Tribunale può prescrivere le forme di notificazione opportune per garantire la celerità del procedimento, indicandone i destinatari e tenuto conto della pubblicazione del decreto può dettare le ulteriori disposizioni ritenute utili per assicurare la conoscenza del procedimento.

L'estratto contiene:

- l'indicazione del debitore;
- l'indicazione dell'esperto;
- la data dell'udienza.

L'udienza per la conferma o la revoca delle misure protettive e/o cautelari.

All'udienza il tribunale:

- verifica i presupposti per la concessione delle misure:
- ✓ la **risanabilità dell'impresa**, cui è strumentale tutta la **documentazione citata dall'art. 19, c. 2, CCII**;
- ✓ la **strumentalità e l'essenzialità delle misure richieste** rispetto alla finalità del buon esito delle trattative;

E' onere dell'imprenditore provare la sussistenza di tutti i presupposti.

L'imprenditore, unitamente al ricorso, deposita:

- a) i bilanci approvati degli ultimi 3 esercizi oppure, quando non è tenuto al deposito dei bilanci, le dichiarazioni dei redditi e dell'IVA degli ultimi 3 periodi di imposta; a-bis) in caso di mancata approvazione dei bilanci, i progetti di bilancio o una situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre 60 giorni prima della presentazione della domanda;
- b) una situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre 60 giorni prima del deposito del ricorso;
- c) l'elenco dei creditori, individuando i primi 10 per ammontare, con indicazione dei relativi indirizzi di posta elettronica certificata, se disponibili, oppure degli indirizzi di posta elettronica non certificata per i quali sia verificata o verificabile la titolarità della singola casella;
- d) un progetto di piano di risanamento redatto secondo le indicazioni della lista di controllo di cui all'articolo 13, co. 2, un piano finanziario per i successivi 6 mesi e un prospetto delle iniziative che intende adottare;
- e) una dichiarazione avente valore di autocertificazione attestante, sulla base di criteri di ragionevolezza e proporzionalità, che l'impresa può essere risanata;
- f) l'accettazione dell'esperto nominato ai sensi dell'articolo 13, commi 6, 7 e 8, con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.

Segue: L'udienza per la conferma o la revoca delle misure protettive e/o cautelari.

- sente l'esperto chiamato a esprimere il proprio parere sulla funzionalità delle misure richieste ad assicurare il buon esito delle trattative e a rappresentare l'attività che intende svolgere ai sensi dell'articolo 12, comma 2, CCII.

Il parere non può prescindere dall'esame:

del test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento

della redazione di un adeguato piano di risanamento dell'impresa

dell'eventuale interlocuzione con gli organi di controllo dell'impresa se presenti

dello stato delle trattative

Segue: L'udienza per la conferma o la revoca delle misure protettive e/o cautelari.

- provvede a verificare la regolare instaurazione del contraddittorio;
- nomina, se occorre, un ausiliario ai sensi dell'articolo 68 c.p.c.;
- procede agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai provvedimenti cautelari richiesti e ai provvedimenti di conferma, revoca o modifica delle misure protettive;
- può assumere informazioni dai creditori indicati nell'elenco di cui all'art. 19, co. 2, lettera c);
- può limitare le misure a determinate iniziative intraprese dai creditori a tutela dei propri diritti o a determinati creditori o categorie di creditori;
- provvede con ordinanza con la quale stabilisce la durata, non inferiore a 30 e non superiore a 120 giorni, delle misure protettive e, se occorre, dei provvedimenti cautelari disposti, tenendo conto delle misure eventualmente già concesse ai sensi dell'articolo 54, co. 1, CCII.

L'ordinanza viene comunicata dalla cancelleria al registro delle imprese entro il giorno successivo.

Segue: L'udienza per la conferma o la revoca delle misure protettive e/o cautelari.

Il tribunale provvede in composizione monocratica con ordinanza.

Contro l'ordinanza è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 669 *terdecies* c.p.c.

Nel termine perentorio di 15 giorni dalla pronuncia in udienza.

Si propone al collegio, del quale non può far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato.

Non è consentita la rimessione al primo giudice.

Il collegio, convocate le parti, pronuncia, non oltre i 20 giorni dal deposito del ricorso, ordinanza non impugnabile con la quale conferma, modifica o revoca il provvedimento cautelare.

Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento.

Il presidente del tribunale investito del reclamo, quando per motivi sopravvenuti il provvedimento arrechi grave danno, può disporre con ordinanza non impugnabile la sospensione dell'esecuzione.

La revoca delle misure protettive e/o cautelari.

Se le misure protettive e/o cautelari concesse

non soddisfano l'obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative

appaiono sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori istanti

Il giudice che ha emesso il provvedimento di concessione delle misure protettive e/o cautelari può:

- revocarle su istanza dell'imprenditore, di uno o più creditori o su segnalazione dell'esperto;
- revocarle a seguito dell'archiviazione dell'istanza ai sensi dell'art. 17, co. 5 e 8, CCII;
- abbreviarne la durata.

In caso di revoca o cessazione delle misure protettive, il divieto di acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore viene meno a far data dalla revoca o dalla cessazione delle misure protettive.

La proroga delle misure protettive e/o cautelari.

*Art. 19, co. 8, CCII: «Il giudice che ha emesso i provvedimenti di cui al comma 4, su istanza del debitore o delle parti interessate all'operazione di risanamento, può prorogare la durata delle misure disposte per il tempo necessario ad assicurare il buon esito delle trattative, acquisito il parere dell'esperto. Nel parere l'esperto indica altresì l'attività svolta e da svolgere ai sensi dell'articolo 12, comma 2. La proroga non è concessa se il centro degli interessi principali dell'impresa è stato trasferito da un altro Stato membro nei tre mesi precedenti alla formulazione della richiesta di cui all'articolo 18, comma 1. **La durata complessiva delle misure non può superare i duecentoquaranta giorni.»***

Gli orientamenti della giurisprudenza

Trib. Imperia, 20/02/2024 «Tale termine perentorio deve essere, invece, circoscritto alle sole “misure protettive” che costituiscono un ombrello generalizzato a garanzia della conservazione del patrimonio del creditore nella fase iniziale delle trattative non potendosi escludere la possibilità di concedere misure determinate e riguardanti singoli creditori qualora queste si rendano necessarie a non pregiudicare la contrattazione (e i risultati già conseguiti, nel caso di trattative avanzate). La possibilità di prorogare la composizione negoziata della crisi sarebbe incoerente se non accompagnata da misure idonee a renderne effettivo lo scopo, specie laddove aggressioni esecutive o iniziative concorsuali potrebbero vanificarne totalmente il percorso. **L'obiezione dell'elusione normativa del termine di 240 giorni o del termine annuale di cui all'art. 8 CCII, appare superabile rimettendo al giudice il vaglio concreto della proporzionalità del sacrificio imposto ai singoli creditori oggetto di inibitoria cautelare e la risoluzione negoziata della crisi di impresa (cfr. in tal senso Tribunale di Torino del 5.12.2023), non essendo al giudicante preclusa la fissazione di un ulteriore termine, coerente con la proroga della composizione negoziata, per contemperare i contrapposti interessi.»**

Misure protettive e misure cautelari nella CNC – Giurisprudenza

Trib. Di Brindisi, 03/12/2024: *«le atipiche, però, sono previste soltanto in relazione alle procedure di regolazione della crisi, in relazione, quindi, al concordato e agli accordi di ristrutturazione, non sono oggetto di espressa previsione in materia di composizione negoziata. Dunque, in relazione a tal ultima, non sembrerebbero accedibili. Ciò, anche in virtù del principio per cui ubi lex voluit, ubi noluit tacuit. Dispone, infatti, l'art. 18 CCI che l'istanza di applicazione delle misure deve essere pubblicata nel Registro delle imprese unitamente all'accettazione dell'esperto e, dal giorno della pubblicazione, i creditori interessati non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa, mentre non sono inibiti i pagamenti. **Orbene, in via interpretativa, muovendo dall'assunto per cui l'elenco delle misure protettive, contenuto nell'art. 18 CCII, sarebbe da ritenersi tassativo e, dunque, di stretta interpretazione, si ritiene che non siano richiedibili quelle atipiche.** Nondimeno, "la protezione del patrimonio - funzionale alla buona riuscita delle trattative - Infatti, "dove la disgregazione del patrimonio non possa essere evitata per il tramite delle misure protettive, soccorrono i provvedimenti cautelari che il giudice, su istanza del debitore, può concedere", come è previsto dall'art. 19 CCII. Dunque, in relazione alla composizione negoziata, avendo attuato il legislatore una forma di "compensazione normativa", sovviene la possibilità, da parte dell'imprenditore di fare ricorso alle misure cautelari che sono accedibili anche in sede di strumenti di regolazione della crisi, categoria naturalmente "aperta".»*

Le misure cautelari nella prassi.

Nella prassi è stato affermato che è possibile emettere in via cautelare:

- la sospensione di contratti bancari o di affidamento e di finanziamento su fatture con divieto per detti istituti di estinguere, in qualsiasi forma contrattuale prevista la propria posizione creditoria (Trib. Parma, 10/07/2022);
- la sospensione dei pagamenti nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, dell’INPS dei debiti pregressi iscritti a ruolo o oggetto di invito bonario ed anche la sospensione delle rateizzazioni in corso (Trib. Catania, 25/07/2022);
- l’inibizione ai promissari acquirenti degli immobili o delle porzioni immobiliari oggetto di contratti preliminari stipulati con il debitore in composizione negoziata dell’esercizio delle facoltà che dovessero loro spettare per legge o per contratto di esercitare il recesso dal contratto o di richiederne la risoluzione per inadempimento (Trib. Parma, 15/07/2023);
- il divieto per i creditori di negoziare gli assegni bancari post datati emessi in loro favore dal debitore a garanzia delle obbligazioni assunte, aventi scadenza successiva alla data di accesso alla composizione negoziata (Trib. Salerno, 02/11/2023);

Segue: le misure cautelari nella prassi.

- la sospensione dell'escussione delle garanzie fideiussorie prestate dai terzi nei confronti del debitore e l'inibizione nei confronti dei garanti di procedere al pagamento del credito garantito qualora vi sia la richiesta da parte dei creditori (Trib. Torino, 05/12/2023);
- la sospensione delle azioni esecutive da parte dei creditori bancari garantiti e dell'escussione della garanzia da parte di Medio Credito Centrale, ai sensi delle Disposizioni Operative del Fondo di Garanzia per le PMI, in relazione ai contratti bancari con tali creditori conclusi dal debitore, potendo altrimenti costituire un pregiudizio per l'andamento e il buon esito delle trattative (Trib. Milano 12/05/2024);
- la sospensione di meccanismi di compensazione di crediti con le somme presenti sui conti correnti bancari previsti dai contratti di finanziamento stipulati prima dell'inizio del procedimento di composizione negoziata (Trib. Parma, 26/05/2024).

Le autorizzazioni del Tribunale art. 22 CCII.

L'intervento giudiziale è in questo caso destinato a:

- agevolare il finanziamento dell'impresa riconoscendo la prededuzione;
- agevolare il trasferimento dell'azienda.

In entrambi i casi, ai sensi dell'art. 24, co. 1, CCII: *«Gli atti autorizzati dal tribunale ai sensi dell'articolo 22 conservano i propri effetti anche se successivamente intervengono un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, un concordato preventivo omologato, un piano di ristrutturazione proposto ai sensi dell'articolo 64 bis omologato, l'apertura della liquidazione giudiziale, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all'articolo 25 sexies omologato.»*

L'autorizzazione del Tribunale conferisce stabilità, infatti, l'imprenditore potrebbe contrarre finanziamenti o trasferire l'azienda anche in mancanza di autorizzazione.

Segue: Le autorizzazioni del Tribunale art. 22 CCII.

La valutazione giudiziale in questo caso si basa

sulla funzionalità dell'atto
rispetto alla continuità
aziendale

sulla migliore soddisfazione
dei creditori

Il riconoscimento della prededuzione ai finanziamenti.

L'intervento giudiziale è in questo caso destinato ad agevolare il finanziamento dell'impresa riconoscendo la prededuzione.

Il finanziamento deve essere funzionale alla continuità aziendale.

Al par. 10.1 del decr. 28.09.2021 è previsto che l'esperto debba valutare se:

1. i finanziamenti sono funzionali al ciclo degli approvvigionamenti;
2. i finanziamenti occorrono per ristabilire la regolarità del pagamento delle imposte e quella del documento unico di regolarità contributiva al fine di evitare la sospensione del titolo abilitativo o l'impedimento della partecipazione a gara e la stipula dei relativi contratti.



Segue: Il riconoscimento della prededuzione ai finanziamenti.

Deve esserci una migliore soddisfazione per i creditori.

Sono questi ultimi, quali potenziali futuri creditori concorsuali, a seguito di insuccesso del percorso negoziale di risanamento, a risentire del rischio legato alla concessione della prededuzione ai nuovi finanziamenti.

In una procedura concorsuale, infatti, le risorse disponibili saranno in primis destinate al rimborso dei finanziamenti prededucibili con conseguente sottrazione agli altri creditori, anche privilegiati.

Art. 22, co. 1-ter, CCII: «la prededucibilità opera, qualunque sia l'esito della composizione negoziata, nell'ambito delle procedure esecutive o concorsuali e permane quando si susseguono più procedure.»

Segue: Il riconoscimento della prededuzione ai finanziamenti.

Trib. Bergamo, 05/07/2022: *«il vaglio del tribunale non può prescindere dalla convinzione circa la verosimile probabilità di perseguire il risanamento, intesa come non manifesta impossibilità di reversibilità dell'insolvenza; valutazione, questa, necessariamente da condursi esaminando (i) il piano di risanamento proposto dall'imprenditore in crisi e (ii) il complessivo fabbisogno finanziario del debitore. Entro tali precisi parametri va esaminata la strumentalità del finanziamento alla continuità aziendale, come esito prospettico dell'ipotesi di risanamento, da un lato; e alla migliore soddisfazione dei creditori, fondato su un giudizio di natura prognostica tra la situazione in cui non sia erogato il finanziamento e quella in cui l'impresa possa beneficiarne, ancorché gravata da un ulteriore e nuovo credito in prededuzione, dall'altro lato.»*

L'autorizzazione del Tribunale in caso di trasferimento di azienda.

L'ultima ipotesi indicata alla lettera d) dell'art. 22, CCII, riguarda la possibilità di prevedere, nel caso di trasferimento di azienda, che il cessionario non risponda solidalmente dei debiti risultanti dai libri contabili obbligatori, in deroga a quanto previsto dall'art. 2560, co. 2, c.c.

Funzionalità dell'atto rispetto alla continuità aziendale →

La funzionalità dell'atto rispetto alla continuità aziendale mira ad evitare la disgregazione dei valori.

Migliore soddisfazione dei creditori →

I creditori non devono essere pregiudicati dalla vendita dell'azienda nel contesto della composizione negoziata.

Segue: L'autorizzazione del Tribunale in caso di trasferimento di azienda.

Secondo alcune pronunce, nonostante, la lettera d) parla di trasferimento di azienda o di uno o più rami «in qualunque forma», è da intendersi solo trasferimenti con effetti reali e traslativi tipici.

Trib. Terni, Sentenza 30/04/2025: *« l'autorizzazione richiesta non riguarda alcuno di tali atti, posto che la ricorrente, stando a quanto dichiarato nell'istanza in esame, intende soltanto concedere in affitto a terzi l'azienda e non cederla con esclusione degli effetti di cui al comma 2 dell'art. 2560 c.c., vale a dire la solidarietà del cessionario per i debiti afferenti all'azienda (v. Trib. Forlì, 22.10.2024); considerato, in particolare, di dover escludere l'applicabilità del regime autorizzatorio di cui all'art. 22, co. 1, lett. d), CCII alla determinazione della ricorrente di concedere in affitto l'azienda o un suo ramo, poiché: - l'espressione utilizzata dal legislatore nella citata disposizione ("trasferimento"), che, per quanto da intendere in senso lato (" in qualunque forma"), pare riferibile al solo effetto traslativo tipico dei contratti a effetti reali (sia pur realizzabili mediante forme diverse dalla vendita dell'azienda, come, ad esempio, il conferimento in una newco), tra i quali non rientra certamente l'affitto d'azienda»*

Segue: L'autorizzazione del Tribunale in caso di trasferimento di azienda.

La norma prevede che il Tribunale verifichi il rispetto del principio di competitività nella selezione dell'acquirente.

Trib. Milano, 06/04/2025: *«In tema di composizione negoziata della crisi, il principio di competitività nella selezione dell'acquirente, previsto dall'art. 22, comma 1, lett. d, c.c.i.i., rappresenta un requisito necessario, ai fini dell'autorizzazione al trasferimento dell'azienda o di un suo ramo, che non può trovare deroga neppure in presenza di circostanze quali la tutela di segreti industriali o la natura transattiva dell'operazione. **Il meccanismo competitivo non richiede necessariamente una gara formale, ma implica comunque l'apertura al mercato e la verifica dell'assenza di migliori soluzioni, quale condizione per garantire la funzionalità della cessione alla continuità aziendale e la migliore soddisfazione dei creditori, con la conseguenza che in presenza di una mera fairness opinion, deve concludersi per il rigetto dell'autorizzazione alla cessione di cui all'art. 22 citato.»***

L'autorizzazione del Tribunale art. 23 co. 2 bis CCII

«Nel corso delle trattative l'imprenditore può formulare una proposta di accordo transattivo alle agenzie fiscali, all'Agenzia delle entrate-Riscossione che prevede il pagamento, parziale o dilazionato, del debito e dei relativi accessori. (...)

Il giudice, verificata la regolarità della documentazione allegata e dell'accordo, ne autorizza l'esecuzione con decreto o, in alternativa, dichiara che l'accordo è privo di effetti. L'accordo si risolve di diritto in caso di apertura della liquidazione giudiziale o della liquidazione controllata o di accertamento dello stato di insolvenza oppure se l'imprenditore non esegue integralmente, entro sessanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti.»



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PISTOIA

Organismo di studio Area giudiziale

Sezione procedure concorsuali

FOCUS SUI RAPPORTI CON LE BANCHE.

L'art. 16, co. 5, CCII.

L'art. 16, co. 5, CCII disciplina gli effetti della composizione negoziata sulle linee di credito esistenti:

1. le banche e gli intermediari finanziari, i mandatari e i cessionari dei loro crediti sono tenuti a partecipare alle trattative in modo attivo e informato

Viene rafforzato quanto previsto dall'art. 4 CCII

Art. 4 co. 1 CCII: «Nella composizione negoziata, nel corso delle trattative e dei procedimenti per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, il debitore, i creditori e ogni altro soggetto interessato devono comportarsi secondo buona fede e correttezza.»

Art. 4, co. 4, CCII: « I creditori e tutti i soggetti interessati alla regolazione della crisi e dell'insolvenza hanno il dovere di collaborare lealmente con il debitore, con l'esperto nella composizione negoziata e con gli organi nominati dall'autorità giudiziaria e amministrativa e di rispettare l'obbligo di riservatezza sulla situazione del debitore, sulle iniziative da questi assunte e sulle informazioni acquisite. **Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16, commi 5 e 6.»**



Segue: l'art. 16, co. 5, CCII.

Le regole di condotta valgono non solo per le banche e gli intermediari finanziari, ma anche per i loro **mandatari** e per i **cessionari** dei crediti.



L'art. 16 intende garantire la partecipazione attiva anche di mandatari e cessionari evitando lo stallo delle trattative.

Segue: l'art. 16, co. 5, CCII.

2. la notizia dell'accesso alla CNC e il coinvolgimento nelle trattative **non costituiscono di per sé causa di sospensione e di revoca delle linee di credito concesse** all'imprenditore né ragione di una diversa classificazione

Indipendentemente dalla richiesta di misure protettive.

La disposizione riguarda i fidi non scaduti (rapporti contrattuali pendenti).

Questo in quanto non è pensabile imporre alla banca l'obbligo di concedere nuovi finanziamenti o l'obbligo di rinnovare una linea di credito giunta a scadenza

Questo non vuol dire che la banca non ha la possibilità variare la classificazione del credito.

La classificazione del credito può essere variata tenendo conto di quanto previsto dal progetto di piano rappresentato ai creditori e della disciplina di vigilanza prudenziale.

La diversa classificazione del credito

La banca, quindi, tenendo conto di quanto previsto dal progetto di piano rappresentato ai creditori e della disciplina di vigilanza prudenziale potrà variare la classificazione del credito.

Il riferimento per la classificazione del credito è sempre la Circolare di Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 "Matrice dei conti", la quale, ai fini delle segnalazioni statistiche di vigilanza, individua in tre categorie.

Le sofferenze: le esposizioni per cassa e fuori bilancio nei confronti di un soggetto in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente)

le inadempienze probabili: le esposizioni per le quali risulta improbabile, a giudizio della banca, che il debitore adempia integralmente alle sue obbligazioni, indipendentemente dalla presenza di eventuali importi scaduti e non pagati.

Le esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate: le esposizioni creditizie per cassa, diverse da quelle classificate come sofferenze o inadempienze probabili che, alla data di riferimento della segnalazione, risultano scadute o sconfinanti.

Segue: l'art. 16, co. 5, CCII.

3. l'eventuale sospensione o revoca delle linee di credito determinate dall'applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale **deve essere comunicata agli organi di amministrazione e controllo dell'impresa, dando conto delle ragioni specifiche della decisione assunta.**

**Onere della prova a carico
della banca** →

Nella composizione negoziata della crisi la banca deve motivare le ragioni della revoca, che deve fondarsi su fatti diversi dal mero accesso alla composizione negoziata.

In sintesi:

L'art. 16, co. 5, CCII opera un bilanciamento tra gli interessi del debitore e gli interessi dei creditori bancari.

Tutele per l'imprenditore:

- gli effetti dei contratti di finanziamento permangono;
- la banca che intende sospendere o revocare le linee di credito in essere dovrà comunicare agli organi di amministrazione e controllo le ragioni alla base della decisione assunta;

Tutele per le banche e gli intermediari:

- la banca ha la possibilità di valutare se variare la classificazione del credito tenendo conto di quanto previsto dal progetto di piano rappresentato ai creditori e della disciplina di vigilanza prudenziale;
- la banca viene tutelata precisando che la prosecuzione del rapporto non è motivo di responsabilità.

L'art. 18 commi 5 e 5bis CCII.

Nel caso in cui sono presenti misure protettive, all'art. 16 si affiancano le disposizioni contenute nei commi 5 e 5bis dell'art. 18.

In particolare, per il lasso temporale dalla pubblicazione dell'istanza nel R.I. fino alla conferma delle misure protettive, le banche e gli intermediari finanziari, i loro mandatari e i cessionari dei loro crediti, possono sospendere l'adempimento dei contratti pendenti.

Dal momento della conferma delle misure protettive, le banche e gli intermediari finanziari, i loro mandatari e i cessionari dei loro crediti, nei cui confronti operano le misure protettive:

1. non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore;
2. non possono revocare in tutto o in parte le linee di credito già concesse per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza nel R.I.;
3. non possono mantenere la sospensione relativa alle linee di credito accordate al momento dell'accesso alla composizione negoziata se non dimostrano che la sospensione è determinata dalla applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale.



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PISTOIA

Organismo di studio Area giudiziale

Sezione procedure concorsuali

GRAZIE PER L'ATTENZIONE.